

Legge regionale 17 febbraio 2010 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 10

(Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta)

1. È istituito, presso la struttura competente in materia di dialetti di origine veneta, il Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di cui all'articolo 2.

(4)

2. Al Comitato spettano funzioni consultive, di proposta e valutazione delle iniziative presentate e realizzate ai fini della presente legge; in particolare il Comitato esprime parere:

a) sul bando annuale degli interventi di cui all'articolo 9.

b)

(ABROGATA)

(2)(3)

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di dialetti di origine veneta o suo delegato;

b) il direttore della struttura competente in materia di dialetti di origine veneta o suo delegato;

c) due esperti in dialetti e loro sostituti designati rispettivamente dall'Università degli studi di Trieste e dall'Università degli studi di Udine;

d) tre esperti rappresentanti delle realtà culturali che realizzano le finalità della

presente legge, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.

(5)(6)(7)

4. Il Comitato dura in carica per la legislatura. I componenti possono essere rieletti.

5. Il Comitato adotta un regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori.

6. Ai componenti del Comitato spetta il solo rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

(1)

7. Il Comitato è costituito entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Note:

1 Comma 6 sostituito da art. 6, comma 7, L. R. 15/2014

2 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 17/2016

3 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 17/2016

4 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 24, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

5 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 24, lettera b), numero 1), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

6 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 9, comma 24, lettera b), numero 2), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

7 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 9, comma 24, lettera b), numero 3), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.